

**Oggetto**: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: GU14 n. 385-18 xxxx /Wind** Tre S.p.A.

11¢ 5.p.A.

Presenti:

ENZO BROGI Presidente

CHETI CAFISSI Vicepresidente

ALBERTO LAPENNA Componente

ELETTRA PINZANI Componente

MASSIMO SANDRELLI Componente

Assenti:

Presiede: Enzo Brogi

Segretario: Cinzia Guerrini Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata

della redazione del presente atto



#### II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13:

**VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche":

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il "Codice del consumo" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

**VISTO** l'"Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

**VISTA** la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

**VISTA** la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";

**VISTA** la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

**VISTA** la Delibera Agcom n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche" e successive modifiche;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante, "Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS",



**VISTA** l'istanza GU14 n. 385 del giorno 6 luglio 2018 con cui la sig.ra xxxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Wind Tre S.p.A. (di seguito, per brevità, Wind Tre) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

**RILEVATO** che, nel caso di specie, trova applicazione, *ratione temporis*, il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell'istanza e, dunque, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la Delibera Agcom n. 347/18/CONS;

#### **ESAMINATI** gli atti del procedimento;

#### **CONSIDERATO** quanto segue:

#### 1. La posizione dell'istante.

Parte istante, titolare di un contratto residenziale sull'utenza n. 348 7488xxx con la società Wind Tre, lamenta la fatturazione indebita di importi molto superiori relativi a servizi non richiesti per un importo di oltre euro 900,00 oltre Iva, a titolo di traffico extra-soglia.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- "constatava l'illegittimo addebito sul proprio conto corrente di somme esorbitanti per servizi mai richiesti"; per tali somme contestava altresì "il mancato regolare invio delle fatture, infatti si rendeva conto degli illegittimi addebiti da parte dell'operatore solo da una verifica del proprio estratto conto, su cui erano stati addebitati oltre 900 euro (in tre volte) per servizi mai richiesti; solo contattando il call center veniva informata riguardo alle voci di addebito";
- "trattandosi di addebiti illegittimi provvedeva a revocare il rid al fine di procedere al pagamento parziale delle fatture. Tuttavia, queste non venivano mai recapitate e l'utenza veniva staccata".
- in data 31 gennaio 2018 inviava Pec all'operatore tramite l'associazione consumatori di riferimento per contestare l'accaduto.

In data 1° giugno 2018 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Wind Tre tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- *i) "il rimborso di quanto indebitamente pagato per servizi non richiesti";*
- *ii) "un congruo indennizzo per quanto occorso";*
- iii) la "disattivazione servizi non richiesti".

#### 2. La posizione dell'operatore.

La società Wind Tre, in data 21 settembre 2018, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale ha eccepito l'infondatezza, in rito e nel merito, di quanto *ex adverso* dedotto, per i motivi che seguono.



In rito l'operatore ha eccepito preliminarmente "l'inammissibilità e/o improcedibilità della istanza di definizione ex 19, comma 4 e 5, Delibera 173/07/CONS con riferimento alla "disattivazione dei servizi non richiesti".

Tale domanda non è demandabile per espressa previsione normativa (cfr. art. 19, comma 4 e 5, Allegato A, Delibera 173/07/CONS), al Co.Re.Com adito, poiché in tal modo si chiederebbe a quest'ultimo di condannare Wind Tre S.p.A. ad un facere, il che esula dai poteri concessi all'autorità adita in base al Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori ed utenti.

Ai sensi della Delibera 273/13/CONS, nonché, soprattutto, dell'art. 19, Allegato A Delibera 173/07/CONS, dovrà essere giudicata, infatti, inammissibile e/o improcedibile una siffatta richiesta in quanto esula dall'ambito delle competenze attribuite al Co.re.com adito, il quale potrà unicamente, in caso di eventuale fondatezza della domanda, limitare l'eventuale pronuncia di condanna ai casi di "rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità".

Nessun ulteriore potere è attribuito al Co.re.com il quale, dunque, non può pronunciarsi in merito ad una eventuale condanna che preveda un facere nei confronti dell'Operatore.

Ad ogni buon conto preme sottolineare che in data 28/10/2017 è stato inserito il blocco dei servizi a sovrapprezzo e l'utenza stessa risulta disattiva dal 30.04.2018 per portabilità verso altro gestore.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e della più recente giurisprudenza che si è formata sul punto, Wind Tre insiste affinché la domanda avversaria venga dichiarata inammissibile e/o improcedibile ai sensi delle norme sopra richiamate".

Parimenti con riferimento "alla richiesta di indennizzi per attivazione servizi non richiesti oltre al rimborso/storno delle somme addebitate si rappresenta che secondo l'attuale orientamento AGCom la suddetta richiesta di non può trovare accoglimento in quanto la fattispecie in esame esula dall'ambito oggettivo di cui all'art. 8 della Delibera 73/11 non trattandosi di attivazione di servizio non richiesto bensì di fatturazione indebita che trova il suo soddisfacimento attraverso la restituzione degli importi addebitati in fattura o mediante lo storno degli stessi nel caso in cui non siano stati corrisposti dall'istante".

Sempre in via preliminare di rito l'operatore "eccepisce innanzitutto l'improcedibilità e/o inammissibilità della presente istanza di definizione ex art. 2, comma I, Allegato A, Delibera 73/11/CONS, essendosi il Gestore impegnato, a prescindere dalla fondatezza di tale contestazione, nell'ambito dell'udienza di conciliazione del 01.06.2018 (doc. 9), a corrispondere la somma complessiva di euro 60 a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo. Tale importo è stato erogato mediante assegno (n. raccomandata: 153854294311).

Si badi al riguardo che la sopra citata delibera, così come più volte chiarito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, specifica che l'istanza di definizione afferente una causa petendi per la quale l'Operatore abbia già corrisposto l'indennizzo prima dell'instaurarsi della controversia, è improcedibile.

Del resto, la norma richiamata è chiara laddove, all'art. 2 Allegato A Delibera 173/07/CONS sancisce che "Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in cui l'operatore abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi delle norme contrattuali prima dell'instaurazione della controversia, o quando, all'esito della fase conciliativa, dal relativo verbale risultino l'impegno dell'operatore al riconoscimento degli indennizzi e le concrete modalità di corresponsione degli stessi".



È pertanto ferma convinzione del Gestore, certo di riscontrare la piena condivisione sulla questione da parte del Co.re.com adito, che la presente istanza di definizione debba essere dichiarata improcedibile sul punto".

Nel merito, il gestore ha evidenziato con riguardo "agli addebiti contestati che risulta cessata materia del contendere. Parte istante lamenta fatturazioni recanti importi relativi a servizi a pagamento - mai richiesti. Si precisa di aver tariffato tutto il traffico generato dalle utenze de quibus secondo quanto pattuito contrattualmente e nel pieno rispetto dei costi previsti dai relativi piani tariffari via via prescelti dall'istante nel corso del rapporto contrattuale. L'istante contesta gli addebiti per servizi a pagamento, in particolare nelle fatture ed afferma di non aver potuto rendersi conto di tali addebiti in quanto non riceveva le fatture. Solo di recente ha potuto visionare le fatture, creando un apposito account sul sito. L'odierne contestazioni si riferiscono alla numerazione 39 348-7488xxx, attivata in data 25/10/2015 con piano tariffario "Free 400" abbinato al terminale "iPhone 6 16 Gb" in modalità finanziamento 30 mesi (doc. 1); l'utenza risulta disattiva per portabilità verso altro gestore dal 30/04/2018 (doc. 2).

L'operatore ha dedotto che "con riferimento ai servizi a sovrapprezzo il Gestore conferma che sono ad oggi disattivi. Corre l'obbligo di precisare, comunque, che le voci di traffico per servizi a pagamento vengono indicate in fattura sotto la voce "Pagine Portale 3" e "Contenuti Portale 3".

L'operatore inoltre, ha evidenziato "quanto alle voci di traffico addebitate per Contenuti Portale 3" che:

- tali contenuti "sono quelli scaricati o fruiti dal Portale 3; la tariffazione è tariffata ad unità in base al numero e alla tipologia di contenuti scaricati";
- tali servizi "sono erogati in abbonamento e consistono in contenuti scaricabili la cui attivazione può avvenire solo da parte dell'utente sia da "Portale 3", sia da siti internet mobili (m-site) esterni";
- "il contenuto è erogato dal partner (provider) con cui [l'operatore] ha precisi rapporti contrattuali o da un terzo soggetto che ha rapporti contrattuali con altri operatori. Il rapporto tra [l'operatore] e questi provider garantisce verifiche molto stringenti che vengono effettuate da una specifica piattaforma (HUB) che controlla, sui servizi wap billing ("Contenuti Portale 3"), le fasi di attivazione, addebito, caring, billing e disattivazione".
- l'operatore ha stabilito "con i partner provider che gli stessi inviino settimanalmente un SMS gratuito di caring, con lo stato di attivazione del servizio e le modalità di disattivazione e di fruizione dei contenuti acquistati, in modo che il cliente possa sapere senza ombra di dubbio dell'attivazione in corso e provvedere alla sua disattivazione";
- "l'utente che non intervenga tempestivamente nella disattivazione, in autonomia o tramite richiesta al Servizio Clienti, non può poi dolersi dei successivi addebiti, avendo mancato di agire con la dovuta diligenza".

Si osserva che il Cliente ha sempre a propria disposizione la possibilità di monitorare il traffico effettuato come assicurato all'art. 4 della Carta dei Servizi dell'allora Operatore H3G (doc. 4), al punto "Trasparenza dei prezzi", ponendo a disposizione della Clientela diversi strumenti attraverso i quali consentire il controllo, in tempo reale ed in ogni momento, del livello di spesa raggiunto.

Ciò posto, con la dovuta diligenza e del tutto agevolmente, l'istante avrebbe potuto monitorare il traffico generato ed il livello di soglia raggiunto. Onere che, evidentemente, l'istante non si è affatto premurato di osservare. Peraltro, si osserva che l'istante non ha attivato, tramite l'Area Clienti 3 o contattando il numero 4077, il servizio gratuito "SMS Infosoglie" che consente di ricevere automaticamente, mediante un SMS, le notifiche in prossimità dell'esaurimento delle soglie previste



dalle opzioni tariffarie, dai Bonus, dalle soglie dei piani dati e dalle soglie dati dei piani. Ne consegue, pertanto, la legittimità di tutti gli addebiti e, per l'effetto, la debenza delle somme richieste all'istante, non avendo il Gestore ravvisato errori e/o difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali inter- partes".

L'operatore ha, quindi, rappresentato che, "trattasi, pertanto, di attivazioni volontarie e consapevoli – come, peraltro, rilevato in una recentissima pronuncia dal Co.Re.Com Abruzzo (Delibera n. 5/2018 – doc. 5) che ha rigettato l'istanza avversaria in presenza dei log di attivazione dei servizi a sovrapprezzo. In tal senso anche la pronuncia del Co.Re.Com. Liguria n. 25/2014 (cfr. doc. 6). La pretestuosità delle richieste formulate da controparte è rilevabile, altresì, dal fatto che l'istante non ha mai contestato gli importi delle fatture emesse dal Gestore, se non per la prima volta in data 01.02.2018. Occorre, ad ogni modo, evidenziare che nessun precedente reclamo scritto risulta inviato dalla Società istante; ciò avrebbe senz'altro permesso a Wind Tre S.p.A. di approntare le opportune verifiche, fornire all'utente le delucidazioni del caso, nonché procedere con l'immediata disattivazione dei servizi in abbonamento contestati, ove fossero stati attivi. Invero, è di tutta evidenza come il reclamo sopra richiamato debba essere considerato come la prima contestazione scritta in tal senso, non avendo il Gestore ricevuto in precedenza alcuna segnalazione similare. Procedendo al riconoscimento della restituzione o storno d'importi in assenza di un formale reclamo scritto, ci troveremmo nella paradossale situazione per la quale l'utente avrebbe maggiore interesse a denunciare tardivamente una data problematica per far così lievitare l'ammontare degli importi dovuti ed al tempo stesso fruire dei servizi. Per tali fatture, pertanto, la contestazione avversaria risulta tardiva in quanto formulata ben oltre il termine di 90 giorni dalla data di emissione di ogni singola fattura, così come previsto dall'art. 25, comma 2, Condizioni Generali di Contratto (doc. 8). Ne consegue che la mancata contestazione delle fatture nei termini previsti ne comporta la sua completa accettazione (ex pluribus, Tribunale di Milano, sentenza n. 12054 del 05.11.2012- doc. 9). Sul punto, preme segnalare come in ragione dell'art. 123, comma 2, D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) è previsto che "il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi". Atteso il divieto imposto dal Codice della Privacy di conservare il dettaglio del traffico oltre i sei mesi, sarebbe violato il diritto a difendersi in capo a Wind Tre S.p.A. in merito alle fatture precedenti al periodo agosto 2017 – febbraio 2018. Ad ogni buon conto, anche qualora fossero stati addebitati importi extra oltre la soglia prevista dal piano tariffario, si evidenzia che tali importi avrebbero comunque potuto essere monitorati in ogni singolo istante, in quanto si tratta di una tipologia di servizi per i quali al momento dell'attivazione l'utente riceve un messaggio di notifica con il quale si può procedere all'immediata disattivazione; inoltre tali importi sono chiaramente indicati in fattura e preme sottolineare che sul sito istituzionale è presente l'indicazione per poter attivare il servizio di conto 3 online (che consente gratuitamente di visualizzare in formato PDF il tuo Conto 3 valido ai fini fiscali e di ricevere una notifica via e-mail ogni volta che sarà disponibile online un nuovo Conto 3), anche e soprattutto in caso dell'asserita mancata ricezione dellefatture http://www.tre.it/business/assistenza/servizio-clienti/procedure- documenti/guida-al-conto-3). Parimenti infondata deve ritenersi la richiesta degli indennizzi in quanto, in assenza di elementi atti a fondare la pretesa, non potrà essere accolta la domanda di riconoscimento degli indennizzi. Ad ogni buon conto preme sottolineare che il gestore ha comunque riconosciuto un rimborso dei servizi a sovrapprezzo mediante assegno di euro 427,96 (servizi a sovrapprezzo addebitati nelle fatture n. 1737072015, 1738142513,1831842638 e 1832825187), che risulta consegnato in data 30.08.2018 con n. raccomandata: 152313975351. Inoltre, è stata emessa una nota di credito n. 1791161749 di euro 175,03 (relativo ai servizi a sovrapprezzo addebitati nella fattura n. 1735947058 (doc. 8); tale nota di credito è stata utilizzata in compensazione sulla fattura n. 1738142513 per euro 117,47 e la restante parte pari ad euro 57,56 è stata rimborsata mediante il suddetto assegno di importo totale di euro



427,96. Alla luce di tali circostanze, non vi è chi non veda, come la Wind Tre S.p.A. abbia già accolto le richieste avanzate da controparte nella presente procedura ed effettuato gli indennizzi previsti dalla normativa vigente. Appare evidente pertanto che il Corecom adito non potrà fare altro che dichiarare cessata la materia del contendere".

L'operatore infine ha concluso sostenendo che "non vi è, pertanto, alcun margine per l'accoglimento di nessuna delle domande avanzate dalla controparte".

#### 3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis deve evidenziarsi, con riferimento alla domanda sub iii) volta ad ottenere la "disattivazione servizi non richiesti", sul punto è cessata la materia del contendere. Infatti lo stesso gestore nella propria memoria evidenzia che "in data 28/10/2017 è stato inserito il blocco dei servizi a sovrapprezzo e l'utenza stessa risulta disattiva dal 30.04.2018 per portabilità verso altro gestore".

#### Nel merito:

Sull'addebito per importi a titolo di "Contenuti Portale 3" e dei "Gettoni extra-soglia".

L'istante ha contestato l'addebito di importi per contenuti mai richiesti, laddove l'operatore ha ribattuto "di aver tariffato tutto il traffico generato dalle utenze de quibus secondo quanto pattuito contrattualmente e nel pieno rispetto dei costi previsti dai relativi piani tariffari via via prescelti dall'istante nel corso del rapporto contrattuale".

La domanda *sub i*) è meritevole di un parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

*In primis* occorre richiamare che è ormai pacifico che, nel caso di contestazione delle fatture, l'operatore debba fornire la prova della debenza degli importi fatturati, altrimenti l'utente ha diritto allo storno o al rimborso degli stessi, tenuto conto che la fattura non costituisce negozio di accertamento.

Sul punto viene in rilievo l'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, (*ex multis*, Cass. Civ., sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947) in virtù del quale l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313), altrimenti l'utente ha diritto allo storno delle fatture e/o al loro rimborso (*ex multis*, Delibera Agcom n. 82/17/CIR).

Viene, inoltre, in rilevo l'art. 123 del Codice della Privacy (Dlgs 196/2003 e ss.mm.ii.) la cui *ratio* è la tutela dei dati personali degli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche, il quale prescrive l'obbligo di cancellare o rendere anonimi i dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatta salva la conservazione per il periodo di sei mesi per esigenze di fatturazione o per la commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, e l'ulteriore specifica conservazione necessaria per una contestazione, anche in sede giudiziale.

Nel merito, pertanto, la debenza degli importi in contestazione non risulta provata (tenuto conto dell'assenza di documentazione attestante la volontà dell'utente alla sottoscrizione di servizi *premium*, quale, ad esempio, copia dei log di attivazione o dell'*url* della *landing page* navigata dal cliente). Per



quanto attiene al superamento delle soglie, pur volendo prendere in esame il rilievo della società Wind Tre in merito al fatto che l'istante non ha attivato l'opzione info soglie, l'operatore non ha fornito documentazione utile a consentire il tracciamento della riferibilità temporale, della durata, nonché del costo delle singole connessioni poste alla base della fatturazione.

Ciò posto, in parziale accoglimento della richiesta *sub i*), Wind Tre è tenuta a regolarizzare la posizione amministrativo-contabile dell'istante, al netto delle note di credito e di quanto già corrisposto dal gestore, mediante lo storno (ovvero il rimborso, in caso di avvenuto pagamento) degli addebiti fatturati a titolo di "*Contenuti e Servizi di 3 Italia e i suoi partner*" nonché a titolo di "*Gettoni extrasoglia internet*" e/o "*Traffico extrasoglia*" nelle fatture oggetto di contestazione emesse a partire dal 31 luglio 2017 fino alla fine dell'intero ciclo di fatturazione, trattandosi delle fatture emesse nel semestre antecedente la data reclamo del 31 gennaio 2018 inviato tramite PEC all'operatore. L'istante ha altresì diritto al ritiro, a cura e spese dell'operatore, della pratica di recupero dei crediti eventualmente aperta per l'insoluto fino a chiusura dell'intero ciclo di fatturazione.

Di contro, la domanda *sub ii)* volta ad ottenere "*un congruo indennizzo per quanto occorso*" non può essere accolta, in quanto i servizi digitali oggetto della tariffazione qui contestata riguardano: *a)* servizi diversi dai servizi di comunicazione elettronica ai quali si riferiscono gli indennizzi del *Regolamento indennizzi*; *b)* servizi forniti da soggetti terzi rispetto all'operatore di comunicazione elettronica che, come tale, resta estraneo al rapporto contrattuale tra l'utente ed il fornitore del servizio; *c)* servizi in relazione ai quali il rapporto contrattuale con l'operatore, che costituisce fondamento per il riconoscimento dell'indennizzo e del corrispondente meccanismo di liquidazione, attiene solo alla fase dell'addebito, e non a quello della attivazione in senso stretto (*ex multis* Delibera Agcom n. 143/17/CIR).

Infine, si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

**VISTI** la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

**UDITA** l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 6 luglio 2020;

#### DELIBERA

In accoglimento parziale dell'istanza presentata il 6 luglio 2018 dalla sig. xxxx nei confronti dell'operatore Wind Tre S.p.A., che detto operatore provveda a:

- 1) corrispondere all'istante, mediante assegno o bonifico bancario la somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.
- 2) regolarizzare la posizione amministrativo-contabile dell'istante, al netto delle note di credito e di quanto già corrisposto dal gestore, mediante lo storno (ovvero il rimborso, in caso di avvenuto pagamento) degli addebiti fatturati a titolo di "Contenuti e Servizi di 3 Italia e i suoi partner" nonché a titolo di "Gettoni extrasoglia internet" e/o "Traffico extrasoglia" nelle fatture oggetto di contestazione emesse a partire dal 31 luglio 2017 fino alla fine dell'intero ciclo di fatturazione, oltre ritiro, a cura e spese dell'operatore, della pratica di recupero dei crediti eventualmente aperta per l'insoluto.



Le somme così determinate a titolo di rimborso di cui al precedente punto 2 dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente Enzo Brogi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)